

ART. 2 (enunciati, principi, finalità, scopi e mission associativa)

- L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nei settori sportivi, culturali, musicali, dello spettacolo, ecc..
- **Che cosa significa "Associazione"?** È un gruppo di persone fisiche riunite ed organizzate per conseguire uno scopo comune, consistente in un fine altruistico o in un vantaggio per gli associati (che può essere ad es. sportivo, assistenziale, sociale, culturale, artistico, musicale, ecc.).
- La natura principale dell'Associazione risponde pienamente al dettato costituzionale di cui **all'Art 18** (I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare) che fundamentalmente rende **Libera la forma associativa** e le politiche d'indirizzo che gli aderenti decidono di attuare nonché al principio costituzionale di sussidiarietà enunciato **nell'Art. 118** «.....Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà».
- L'Associazione, quando coinvolta con i vari soggetti **pubblici e/o privati, in particolari progettualità**, rilascia accordi di **collaborazione/partnership/convenzioni/protocolli d'intesa/ecc..**
- Potrà essere un **contenitore/fornitore di idee e di servizi a carattere pluridisciplinare**, sommariamente rientrante nei settori: <<**sportivi** (compresi quelli storico-tradizionali), **culturali, storici, artistici, spettacolistici, didattico-formativi, lirico-musicali-corali-orchestrali-teatrali, ludico-ricreativi, promozionali-comunicativi, di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, pubblica utilità, promozione sociale, filantropici, aiuto all'indigenza, al mutuo soccorso** (da intendersi come sostegno), **valorizzazione dei prodotti agroalimentari della tradizione italiana, opere intellettuali e dell'ingegno umano di qualsivoglia genere, ecc.** >>.
- I settori succitati saranno pertanto supportati da varie azioni: **in ambito degli sport, anche compresi quegli sport storico-tradizionali, di studio, di apporto delle conoscenze storico-artistiche, di sviluppo, di idee, di strategie, di preparazione programmi musicali, di ricerche musicologiche, di reperimento del materiale musicale di pubblico dominio e non** (spartiti, trascrizioni, adattamenti, ecc.), **per eventuali traduzioni di testi in multilingue, per la ricerca degli artisti, per la predisposizione di programmi didattico/formativi, per l'individuazione di metodologie per l'approccio sportivo infantile, di attività ludiche e ricreative in genere, di individuazione di opportuni format promozionali-comunicativi, di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, di pubblica utilità, di promozione sociale, di stimolo alla filantropia, di aiuto all'indigenza, di mutuo soccorso** (inteso come sostegno alle società di mutuo), **che sono frutto di opere intellettuali e dell'ingegno umano di qualsivoglia genere, ecc..**
- Nella realizzazione della progettualità messa in atto dai vari accordi di partnership, quale soggetto No-Profit, l'Associazione mette a disposizione il proprio **know-how**, di volta in volta prestato dai propri **aderenti** (soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti/sportivi, ecc.), e ne provvede pertanto alla gestione e realizzazione secondo i limiti prestabiliti e concordati, **particolarmente attivando ed aderendo a rapporti relazionali paritetici non subordinati, reciproci e mutualistici.**
- Gli utili derivanti dalle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- **La MISSION** che l'Associazione si propone sarà quella di: **attuare, attivare, provvedere, costituire, convergere, istruire, strutturare, programmare, progettare, aggregare, pubblicare, redigere, coordinare, sviluppare, concretizzare, incentivare, supportare, assistere, ideare, realizzare, circuitare, commercializzare, produrre, distribuire, mediare, gestire, collocare, promuovere, sostenere, divulgare, erogare, partecipare, salvaguardare, tutelare, stimolare, valorizzare, favorire, proporre, istituire, rievocare, ricercare, individuare, ecc.....** ogni iniziativa attinente:

A) L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA, particolarmente l'Associazione:

- **si propone**, oltre a quanto già prestabilito, di integrare, come attività istituzionale la promozione e l'organizzazione **di iniziative sportive a carattere dilettantistico**;
- **viene istituita** in armonia con quanto disposto dall'Art. 90 punto 6 ter e 18 bis della legge 27.12.02 n. 289 modificato dal decreto legge 22.03.04 n. 72 convertito in legge 21.05.04 n. 128;
- Conseguentemente assumerà pertanto anche la dicitura Sportiva Dilettantistica;
- **è soggetta dell'ordinamento sportivo** e quindi esercita con lealtà sportiva la propria attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché la salvaguardia della funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport (*art. 29 comma 4° Statuto CONI*);
- **non ha scopo di lucro** ed ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalle Federazioni Sportive Nazionali (*FSN*), dalle Discipline Sportive Associate (*DSA*) e dagli Enti di Promozione Sportiva (*EPS*) riconosciuti dal CONI attraverso:
 - a. la promozione, lo sviluppo e la pratica degli sport sia per l'esercizio fisico dei giocatori nonché per un miglior impiego del tempo libero, mettendo in primo piano il rispetto delle persone e della loro integrità fisica e morale;
 - b. la promozione dell'attività di ricerca e di studio approfondendone i contenuti agonistici ludici e culturali;
 - c. organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con scopo didattico, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
 - d. ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ludica e sportiva in genere, tra gli associati;
- al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei;
- **non può svolgere attività diverse da quelle statutarie ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, o di quelle accessorie per natura indispensabili al raggiungimento degli scopi statutarie, in quanto integrative delle stesse**;
- ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b del D. L. 23.07.99 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, quale affiliata a FSN/DSA/EPS riconosciuti dal CONI si obbliga a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FSN/DSA/EPS stessa (*delibera N. 1273 del 15-07-04 C. N. CONI*);
- predisporrà **laboratori ludici/sportivi** per la verifica dell'attitudine giovanili delle varie discipline sportivi, ecc.;
- incentiverà le **discipline sportive**, con particolare attenzione alla storia della cultura sportiva, ai benefici psicosomatici e fisici, alla nascita degli sport individuali e di gruppo (*come azione di socialità e comunanza di scopo*) particolarmente l'individuazione delle metodologie per **l'approccio sportivo infantile e delle persone anziane**;
- si impegna a supportare **percorsi di recupero ed aiuti di qualsiasi natura** verso quelle persone e/o aderenti che abbiano sintomi **medico-psichiatrici e psicologici di disturbo da gioco d'azzardo, azzardo-patia o genericamente ludopatia** (*disturbo psicologico rientrante nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi "dipendenze comportamentali"*);

B) L'ATTIVITÀ ARTISTICA, SOCIO CULTURALE, STORICI, COMUNICATIVA, DILETTANTISTICA PREVALENTE, particolarmente l'Associazione garantirà:

- **eventi di pubblico interesse ed utilità varia**, che si pongano quale obiettivo quello di arricchire, in generale, il tessuto culturale, musicale, religioso, educativo, formativo, ambientale, sportivo, sociale e turistico del paese, ecc.;
- la **condizione musicale giovanile, dilettantistica prevalente e/o di avvio e test di carriera**;

- la **ricerca territoriale degli artisti, anche in veste di “talent scout”,** per qualsiasi disciplina ed arte (*fotografiche, storiche, archeologiche, figurative, scultoree, architettoniche, coreutiche, lirico, musicali, teatrali, dello spettacolo, ecc.*) **anche in regime dilettantistico prevalente;**
- **l’acquisizione di titoli artistici e/o professionali** (*intesi come valore di una specialità acquisita*) **di altra natura,** personali, utili alla carriera artistica dello sportivo/musicista/artista/ecc.;
- **l’elevazione del livello della vita associata** e delle sue articolazioni pluralistiche a favore delle diverse fasce di età;
- **il prestigio e l’immagine della POLIS (Città) nell’interesse collettivo;**
- **la riqualificazione delle strutture e spazi esistenti nella città,** attraverso un insieme di progetti sportivi, culturali ed artistici, riconoscibili e significativi;
- i vari **progetti culturali lirico, musicali, corali, orchestrali, sportivi, formativi, didattici, ecc.;**
- i rapporti di **partenariato tra le varie realtà associative** territoriali nazionali ed europee;
- i vari **progetti di comunicazione e marketing territoriale** per le attività di **spettacolo e turistiche;**
- **la comunicazione tout court,** intendendo la preparazione dei comunicati stampa, l’inserimento nei social, l’invenzione di **particolari format promozionali/pubblicitari,** interviste, comunicazioni radiotelevisive, su stampa ed affissioni, l’individuazione dei **“testimonial adatti a sostenere l’evento”,** l’attività di **P.R. (Pubbliche Relazioni)** ed ogni altra iniziativa in tal senso mirata a diffondere il messaggio associativo delle varie manifestazioni;
- **l’affiancamento storico culturale, tecnico ed artistico e di consulenza amministrativa a soggetti terzi;**
- **gli acquisti e prestiti vari (noleggi) di materiali musicali e di scena** (*spartiti, trascrizioni, adattamenti musicali, leggi, strumenti musicali, server luci ed audio, scenografie, sedie, costumi, ecc.*);
- **gli studi scientifici e/o artistici preparatori di un evento;**
- i **laboratori musicali,** master teatrali, lezioni individuali per l’avviamento e/o la verifica attitudinale di strumenti musicali, ecc.;
- **le esposizioni, mostre, expo e fiere** che valorizzano arte, cultura, creatività internazionale e le attività produttive del territorio e non;
- **la grande cultura storica della MARINERIA ITALIANA E DELLA REPUBBLICA MARINARA DI VENEZIA,** della marineria templare in veneziana, delle passioni sportive per l’uso delle vele (*una antica prassi di movimentazione energica a zero impatto ambientale*), il valore ed il rispetto del mare e di ogni sua forma di vita, la nomenclatura velica e marinara, ecc.;
- **il patrimonio immobiliare pubblico** particolarmente quello dove è stato verificato ed accertato positivamente l’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, facendo proprie le finalità programmatiche, ideologiche e normative contenute **nell’Articolo 151 Codice dei contratti pubblici** (*D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.*) **sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato** (*Dispositivo dell’art. 151 Codice dei contratti pubblici: 1. La disciplina di cui all’articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. 2. L’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. 3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.)* **aderendo al nuovo “sentire pubblico”** [*come evidenziato dal seguente documento programmatico: << Dopo la pandemia nel Mondo non sarà più come prima. Tocca a noi progettare la ricostruzione della “SOCIALITA’ E DEL RUOLO ARTISTICO CULTURALE NEL MONDO”. Oggi abbiamo l’opportunità di contribuire a ridisegnare il mondo per noi e il prossimo. “Consapevolezza sociale, artistica, culturale, civile ed ambientale” è strada indicata da mettere al centro di ogni decisione politica e di tutti i processi decisionali, come vera occasione di ripresa economica e del vivere nuovo per un rinascimento delle coscienze. Oggi la proposta urgente e opportuna è dare attenzione a idee e progetti che declinano le attività private con responsabilità sociale e civile, efficace strumento per risolvere i problemi di persone, aziende ed ambiente. Tale percorso identifica un valore che accomuna com’è l’attenzione e il prendersi cura di arte, cultura e creatività che accomunano passione e lo stare bene insieme, oltre ogni diversità. E’ il momento delle scelte ambiziose, anche coraggiose. Sono oltre 50.000 beni culturali sui quasi 110.000 i censiti nella “Carta del Rischio del patrimonio culturale” in condizione di abbandono o di mancata e parziale fruizione. Quasi il 60% degli immobili pubblici (stimati da ISTAT nel 2016) verte in condizioni di grave sottoutilizzo, senza redditività economica, sociale, culturale. Vuoti urbani, detrattori territoriali, piuttosto che risorse in potenza. Di fatto*

possiamo dire che ogni bene pubblico sovradimensionato per la domanda della città, per la destinazione d'uso e per l'attività primaria in esso realizzata, possa essere considerato sotto utilizzato, costoso, senza o poca redditività economica, sociale e culturale. La situazione viene spiegata bene da Franco Milella, della FONDAZIONE FITZCARRALDO: == In Italia la difficoltà di operare cambiamenti significativi di scenario tra le maglie stringenti di normative, fortemente ispirate da questo principio "mercataista", ha fortemente contribuito a definire i contorni di quella fotografia di struggente abbandono e sottoutilizzo dei beni pubblici per attività culturali. Una condizione diffusa in tutto il Paese, che chiede riscatto, restituzione di valore d'uso alle comunità, addensamento di riusi culturali e sociali innovativi, per dare qualità urbana e territoriale alle popolazioni e finalmente comprendere che nessun bene pubblico può aver valore se non è riconoscibile ed appartiene alla comunità di cui è Bene. Occorrono logiche fiduciarie, generative, sperimentali nel riuso del patrimonio pubblico, ed una normativa che faciliti queste logiche. Per questo, il pregio del terzo comma dell'art. 151 è, in primo luogo, la straordinaria assenza di un significato tassonomico-prescrittivo della norma. E' una "norma aperta che potrà man mano riempirsi di contenuti applicativi specifici sulla base dell'esperienza e delle buone pratiche" come è scritto nella Circolare esplicativa del giugno 2016 dell'ufficio legislativo del MIBACT. Una qualità ulteriore è la comprensione che si debba promuovere processi di valorizzazione del Patrimonio culturale della Nazione con forme dedicate e semplificate di partenariato pubblico privato. Negli ultimi dieci anni i PPP (Partenariato Pubblico Privato) attivati in Italia sono in tutto 22, contro i 357 del Regno Unito, i 151 della Francia, i 93 della Germania. La svolta è la natura del PPP, non disciplinata rigidamente come nelle forme ordinarie riconosciute dal Codice dei contratti ed appalti pubblici (artt.180 e segg. D.Lgs 50/2016 e ssmmii) ma aperta a qualsiasi contenuto in cui il partner pubblico ed il partner privato possano concorrere, ciascuno per il proprio ruolo e competenze, in un processo di valorizzazione del patrimonio culturale. E' insieme il riconoscimento che i soggetti pubblici e i soggetti privati possano concorrere a processi collaborativi fondati sull'Interesse Generale e non solo articolarsi su processi di scambio "mercataista", su concessioni esclusive di sfruttamento economico del Bene in cambio di opere di recupero. E' naturalmente più facile se le finalità delle azioni di restituzione di valore sono esplicitamente culturali e/o di innovazione sociale. == P.S.P.P. Partenariato Speciale Pubblico Privato: Il Decreto Semplificazioni 2020 ha introdotto una modifica del Codice dei Contratti pubblici nella parte che riguarda le forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale. In particolare, la norma interviene sul comma 3 dell'art. 151 del Codice, il quale attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la possibilità di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. Adesso, con la modifica introdotta dal DL Semplificazioni, tale facoltà è conferita allo Stato, ma anche alle Regioni e agli altri enti territoriali. Una prima esperienza di PSPP è stata applicata a Bergamo dalla compagnia Teatro Tascabile di Bergamo TTB evoluta in cooperativa culturale grazie all'affiancato di Fondazione Fitzcarraldo e in sinergia con ANCI. <https://www.fitzcarraldo.it/>>>].

- **la valorizzazione del patrimonio immobiliare si attiverà mediante la presenza attiva in loco di personale volontario, di fiducia e gradito alle parti, che preventivamente interpellato si sia reso disponibile a partecipare ciò al fine di garantire la custodia, la guardiania, la vigilanza per la salvaguardia dei beni comuni, gli info-point di tipo turistico, la guida e l'informazione dei valori storici, montaggio e smontaggio allestimenti scenotecnici, facchinaggio carico e scarico, trasporti materiali, nonché la manutenzione degli immobili con lavori di pulizie, impiantistica, edilizia, allestimento, che si rendessero necessari all'occorrenza, ecc.;**
- **il partenariato con Enti Pubblici** per la rivitalizzazione di ambienti e strutture dedicate alla cultura e animazione creativa perseguendo il **Partenariato Speciale Pubblico Privato**;
- l'utilizzo dei **beni di cui al "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"** Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ai sensi dell'articolo 10 (... riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore) della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- **la solidarietà e utilità sociale**, intesa come **integrazione delle "diversità"** (di qualsiasi natura siano esse, etniche, religiose, culturali, con progetti speciali di tipo sociale a sostegno delle famiglie italiane e straniere e/o miste ecc.) **nonché stimolando la parità di genere nella società**;
- **la filantropia** quale insieme di tutte quelle iniziative private, di tipo economico e non solo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone o al raggiungimento di obiettivi di interesse generale perseguendo ed attuando l'amore verso il prossimo, come disposizione d'animo e come sforzo operoso di un individuo o anche di gruppi sociali a promuovere la felicità e il benessere degli altri e nella rivendicazione illuministica di diritti uguali per tutti gli uomini fratelli (*liberté, égalité, fraternité all'insegna della Rivoluzione Francese*);
- **il sostegno, ausilio e supporto a progetti di mutuo soccorso di altri enti**, in quanto si rifanno al principio costituzionale di sussidiarietà (che impone allo Stato e agli altri soggetti pubblici di favorire l'iniziativa autonoma dei cittadini nell'interesse generale) individuando le organizzazioni civiche come referente primario e privilegiato nello svolgimento di **attività di interesse generale**. [si ricorda che le attività prestate dalle società di mutuo soccorso si sostanziano esclusivamente nelle seguenti: erogazione – anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale – di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia, inabilità temporanea o permanente e invalidità al lavoro; erogazione – anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale – di sussidi per spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici ; non possono svolgere attività di impresa. **Alle società di mutuo soccorso si applicano in primo luogo le disposizioni della legge 3818 del 1886, in subordine quelle del codice del Terzo settore ed in via residuale la normativa del codice civile.**];

- la partecipazione dei progetti ad **organismi stranieri multietnici**, rivolti all'integrazione multiculturale delle popolazioni straniere specialmente nel confronto/analisi con le arti occidentali;
- **ogni opera intellettuale e dell'ingegno umano di qualsivoglia genere, ecc.;**
- **la gestione di teatri, auditorium, arene, ecc.,** ed ogni spazio idoneo alla divulgazione e realizzazione di eventi culturali, musicali teatrali, artistici, di spettacolo e sportivi in quanto il teatro è un veicolo educativo/formativo, è uno strumento di utilità sociale, e il contenitore di linguaggi pluri-artistici e multifunzionali, ecc. *(come enunciato dalla Legge 175/2017 e ss.mm.ii.)*, è un grande strumento di **“comunicazione”** e come tale va gestito e pensato;
- **la firma di cartelloni teatrali come azione intellettuale di direzione artistica:**
 - sulle proposte artistiche e di spettacolo, l'associazione potrà esercitare su di esse **“il diritto di stesura cartellone teatrale” come attività intellettuale di direzione artistica;**
 - sull'analisi dei costi, **per quanto attiene al regime IVA nelle fatture, di norma:**
 - se risulta **prevalente l'attività artistica: di produttore,** nelle fatture verrà applicata l'aliquota del **10%** *(salvo modifiche legislative);*
 - se risulta **prevalente l'attività di: distributore/circuitatore spettacoli di terzi, di studio, consulenza, apporto di idee, strategie, preparazioni di programmi musicali, ricerche storico musicologiche, ecc.,** nelle fatture verrà applicata l'aliquota del **22%** *(salvo modifiche legislative);*
 - negli altri casi si valuterà secondo le indicazioni del **TUIR** ;
 - la particolare natura del servizio artistico essendo collegato a riserve contrattuali territoriali e/o contratti di rappresentanza in regime di esclusiva con compagnie, produttori ed agenzie **può trovare confronto solo nel libero mercato** con chi detiene tali rapporti di commercializzazione e distribuzione, pertanto nel caso di Enti Pubblici committenti la natura artistica di stesura cartellone **non può trovare pari confronto in ME.PA. o altro mercato elettronico;**
 - **la scelta del cartellone teatrale e dei relativi titoli pone un esercizio di opera intellettuale, cioè afferente la “direzione artistica”** e che pertanto, nei rapporti con Enti Pubblici la stessa può essere riconducibile alle indicazioni di cui l'art 63 del D.Lgs. n. 50/18.04.2016 e ss.mm.ii. *(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara comma 2 lett. b punto 1);*
- **la ricerca di nuovi paradigmi/archetipi (modelli di riferimento) sociali, gestionali, culturali, artistici e filosofici;**
- l'attività **no-profit di tipo artistico, culturale, turistico, dilettantistico, ecc.,** in quanto questa stimola la filiera coinvolta nei progetti, creando di fatto una ricaduta economica secondaria su un determinato territorio, dove diversi studi di settore hanno dimostrato che **un investimento di 1 euro** nella buona gestione delle iniziative teatrali, ha una **ricaduta di 4 euro sul territorio,** dove i termini economici riflettono l'impatto nell'industria del **“turismo teatrale”, che mette in moto una transumanza umana;**
- la riscoperta **della tradizione di cui le “botteghe artigianali – corporazioni delle arti e dei mestieri”,** particolarmente per il recupero della manualità umana e delle lavorazioni pre-industriali;
- la ricerca storica delle tradizioni popolari locali, regionali, nazionali mediante la riscoperta e valorizzazione delle culture tradizionali paesane, con particolare attenzione a quelle Venete e delle tradizioni regionali italiane;
- la **vigilanza sulle diverse attività e sui soggetti tra loro concorrenziali,** che creino una pratica illegale di distorsione dell'andamento del mercato, nonché evitare il formarsi di poli o aggregazioni dominanti;
- la **traduzione di testi in multilingue** delle relazioni accompagnatorie alle manifestazioni/eventi;
- **siti web per la pubblicazione e vendita degli eventi all'uopo organizzati;**
- **borse di studio e/o borse lavoro;**
- l'attivazione di **“spin off”** *(sviluppo vantaggioso, derivante in modo imprevisto da un'azione o da una ricerca)* per lo

sviluppo, la produzione e la commercializzazione delle idee artistico-culturali-teatrali;

- la **Libertà di accesso alla cultura ed all'arte;**
- la **Libertà di ogni forma associativa e le politiche d'indirizzo che gli aderenti decidono di attuare;**
- la **Libertà di manifestazione del pensiero o libertà di coscienza;**
- la **conoscenza e diffusione della "Costituzione Italiana"** ed i dettati ivi contenuti come afferenti ed obbligati ai fini del raggiungimento:
 - o **dell'Art. 9** *«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»;*
 - o **dell'Art. 18** *«I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.»;*
 - o **dell'Art. 21** *«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume»;*
 - o **dell'Art. 33** *«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.....»;*
 - o **dell'Art. 118** *«.....Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà»;*
- la **conoscenza e diffusione della "risoluzione ONU in assemblea generale nella sua terza sessione n. 219077° - Parigi 10.12.1948"** ed i dettati ivi contenuti come afferenti ed obbligati ai fini del raggiungimento:
 - o **dell'Art. 1** *«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza»;*
 - o **dell'Art. 19** *«Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»;*
 - o **dell'Art. 27** *«Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici>> ed <<Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore»;*
- la **conoscenza e diffusione della "Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Roma, 04.XI.1950** (ratificata dall'Italia con Legge 4 agosto 1955, n. 848)" ed i dettati ivi contenuti come afferenti ed obbligati ai fini del raggiungimento: dell'Art. 10 - Libertà di espressione, dell'Art. 11 - Libertà di riunione e di associazione e ss.mm.ii (Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Parigi, 20.III.1952 - Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione Strasburgo, 16.IX.1963 - Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte Strasburgo, 28.IV.1983 - Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Strasburgo, 22.XI.1984 - Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Roma, 4.XI.2000 art1 Divieto generale di discriminazione - Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze Vilnius, 3.V.2002 - Protocollo n. 16 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Strasburgo, 2.X.2013);
- la **conoscenza e diffusione del "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stipulato a Roma nel 1957"** ed i dettati ivi contenuti come afferenti ed obbligati ai fini del raggiungimento del: *«TITOLO XIII CULTURA Articolo 167 (ex articolo 151 del TCE) 1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: – miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, – conservazione e*

salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, – scambi culturali non commerciali, – creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. 5.».

- la **conoscenza e diffusione** della “**Convenzione UNESCO** (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, istituita a Parigi 4 novembre 1946) **per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge n. 167 del 27.09.2007**” ed i dettati ivi contenuti;
- la **conoscenza e diffusione** della “**Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge n. 19 del 19.02.2007**” ed i dettati ivi contenuti;

C) ATTIVITÀ SULL'ARTE BIANCA, particolarmente l'Associazione garantirà la diffusione della cultura gastronomica per:

- il pane **pulito e genuino**, sollecitando alla giusta preparazione, derivante dalle ricette storiche e dalla corretta realizzazione delle farine (*anche in miscela di grani di frumento duro e tenero*);
- la **centralità del pane** quale fattore **antropologico e religioso** di sviluppo delle società;
- la tenuta e gestione del “**know-how**” **storico/industriale/culturale delle farine e delle ricette/metodologiche del pane** proprie di ogni città, comune, borgo, territorio, provincia e Regione d'Italia qualora reso pubblico o derivanti da studi storici e scientifici;
- il concetto “**naturale di filiera produttiva**” dei prodotti agroalimentari, intendendo cioè tutte le azioni suffragate da un disciplinare tecnico di metodologia per la produzione e distribuzione del “pane”, che risponda al principio di “naturalità” da intendersi quale **compromesso** tra le necessità industriali, commerciali di garanzia della salute pubblica ed un beneficio corporeo di salute, nonché una attenzione al consumatore con una comunicazione trasparente e coerente ai principi anzidetti;
- quelle metodologie “**storiche**” di **lavorazione dei prodotti agro-alimentari**, che non alterino i principi naturali di una buona e corretta alimentazione;
- la “**filiera naturale**” (*agricoltore, mugnaio, panificatore*), **evitando in ogni modo l'aggiunta di sostanze estranee** (*additivi e/o miglioratori chimici anche di provenienza biologica, compreso il glutine secco*) alle farine, che pertanto **dovranno essere ottenute dalla macinazione meccanica di solo grano** (*che per forza di cose dovrà essere di ottima qualità*);
- la **macinazione a pietra**, cioè quella di macinare l'intero chicco del grano con una bassa velocità di lavorazione, che riduca il surriscaldamento delle macine e quindi delle farine, senza intaccarne le proprietà proteiche-lipido-vitaminiche preservando anche il germe che si trova nella parte esterna che contiene sostanze nutritive particolarmente preziose come proteine, vitamine del gruppo E, del gruppo B, sali minerali come fosforo, potassio e magnesio, fibre e antiossidanti, ecc. che con il processo di raffinatura industriale andrebbero inevitabilmente perduti;
- la **custodia delle tradizioni agricole, molitorie e di panificazione dei vari territori italiani**;
- **preservare la tradizione, incentivando la coltivazione di varietà “antiche” di cereali pregiati** a vantaggio del sapore e del contenuto nutrizionale;
- l'uso delle categorie di grani italiani di grano-frumento tenero/duro di origine locale e storica, **senza modifiche OGN, ove sia possibile**;
- la valorizzazione del **grano tenero** e suoi derivati (*la farina di grano tenero contiene meno proteine rispetto alla farina del grano duro ed ha un assorbimento di acqua minore*);
- la valorizzazione del **grano duro** e suoi derivati (*la farina di grano duro contiene più proteine e glutine rispetto alla farina del grano tenero e possiede una capacità di assorbimento di acqua maggiore con indice glicemico minore*);

- la **denuncia del caso, alle autorità competenti**, per quanti producono il pane in maniera ingannevole ed artificiosa senza rispettarne il valore di purezza e naturalità di cui le ricette originali, omettendo la trasparenza dei prodotti nelle etichette dei prodotti alimentari (*queste devono fornire una serie di indicazioni utili, o addirittura fondamentali, al consumatore finale che deve essere informato su un insieme di parametri considerati necessari a livello europeo come da Reg. 1169/2011 denominazione dell'alimento - elenco di tutti gli ingredienti - presenza di allergeni - durabilità del prodotto - condizioni di conservazione ed uso - paese d'origine e luogo di provenienza - dichiarazione nutrizionale - indicazioni complementari - indicazioni nutrizionali e sulla salute*);
- un **centro formativo come centro didattico e sperimentale** per quanti volessero intraprendere "**l'arte bianca**";
- le **"scuole di mestiere"** quale percorso formativo per le nuove generazioni, ciò al fine di aumentare la competitività delle imprese sostenendo i processi di cambiamento, i processi produttivi e modelli organizzativi **tenendo presente la tradizione come fattore valoriale**;
- un **museo del pane sia fisico che virtuale**;
- l'individuazione di un **comitato storico/tecnico/scientifico (CSTS) interno**, all'uopo formulato, che vigili sulla corretta validità delle metodologie, ricette, filiere, ecc. di produzione delle farine e del pane;
- la salvaguardia dei **principi di naturalità, di filiera**, di genuinità e pulizia dei prodotti molitori e di panetteria;
- la **molitura classica a ruota da macina** e commercializzazione di nuove ed antiche miscele di farine di grano-frumento duro e/o tenero;
- la **metodologia per la produzione** dei prodotti di panetteria **"storici"**;
- lo sposare appieno la **metafora del rasoio di william of ockham** <<a parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire>> indi per cui <<frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora>>, che tradotto <<è inutile fare con più ciò che si può fare con meno>>, in altri termini non vi è motivo alcuno per complicare ciò che è semplice;
- il **mercato nazionale ed internazionale, la tradizione molitoria e di panetteria degli aderenti, sostenendo le varie azioni commerciali e di marketing**, partecipando alle fiere internazionali, anche all'estero;
- ogni iniziativa, sia essa la partecipazione a fiere, eventi, expo, ecc., quali progetti di marketing territoriali con finalità turistiche e di promozione dei **prodotti agroalimentari tipici** delle aree storicamente riconosciute;
- **il principio della "filiera natura"**, che i prodotti **alimentari** siano naturali, cioè ottenuti da lavorazioni rispondenti per tutta la filiera dalla produzione, da quella agricola (*valutazione dei grani da semina, della lavorazione del terreno e della concimatura e della rotazione delle piantumazioni*), della quantità di prodotto realizzato ad ettaro (*entro centri limiti di semi intensiva*) che non crei fattore di sterilizzazione dei terreni, nella trasformazione della materia prima, l'arte molitoria con miscele e farine e derivati, nella produzione del prodotto da commercializzarsi, l'arte di panetteria, dove tutti i "sistemi" rispettino una modalità lavorativa ed di bottega secondo la **tradizione storica naturale** dei territori, senza aggiunta di miglioratori e/o additivi chimici di qualunque provenienza (*anche se eventualmente previsti da norme*);
- **le farine altamente proteiche per ottenere la così detta tostatura della crosta per un vero profumo di pane**, ove sia possibile;
- evitare una quantità eccessiva di lievito di birra e poco tempo di lievitazione, che creerebbe un rigonfiamento della pasta di pane senza favorire l'azione enzimatica dovuta alle muffe (*l'impasto con poco lievito di birra viene "eccitato", cioè in modo molto lento, gli enzimi esistenti nella muffa e nella farina provocando l'azione e la funzione appunto enzimatica, cioè la vera lievitazione atta a trasformare l'impasto stesso in "pasta di pane", cioè quella pasta che una volta portata a cottura diventa il vero pane o pizza che trasformandosi, diventano digeribili, appetibili e soprattutto non dannosi alla salute*);
- ottenere **"la pasta di pane"**, cioè quel composto adatto ad essere cucinato, dove la reazione enzimatica riduce il glutine in quanto i lieviti la trasformano, così come il glucosio, presente nell'impasto (*l'amido*) si trasforma in **alcool etilico** (*il cui odore è avvertibile chiaramente durante la lievitazione*) ed **anidride carbonica**, quest'ultima viene imprigionata nel reticolo formato dal glutine, che le impedisce di fuoriuscire così l'impasto, di conseguenza, ne aumenta di volume (*caratteristica principale del pane CIABATTA inventato ad Adria da Arnaldo Cavallari il 21.09.1982*);

- **evitare gli impasti pasti diretti**, cioè con lievitazione direttamente in camera di cottura;
- ricercare e stimolare gli **“ORIGINAL TASTE”** dei vari prodotti;
- **la lunga lievitazione con la quale avremo una riduzione drastica del glutine** (*vicino all'1%*), **a beneficio di una grande digeribilità;**
- **stimolare il valore della tracciabilità** dei grani all'origine, con indicazione dell'area geografica delle aziende agricole produttrici;
- **stimolare le sperimentazioni, come la surgelazione, il sottovuoto, il congelamento, ecc., tutto sotto stretto controllo scientifico** in modo tale che sia possibile l'esportazione del nostro pane italiano e la sua esportazione in tutto il mondo come garanzia della sua italianità, del gusto, di valori nutrizionali e di filiera natura;
- **stimolare la sperimentazione direttamente nei terreni per la semina di grani naturali** provenienti dalla tradizione agricola italiana, con lavorazioni secondo filiera natura e consequenziale valorizzazione del territorio di produzione;
- essere un **presidio** (*difesa*) **della buona prassi di agricoltura, molitura e panificazione** secondo i protocolli **“naturali”** per un giusto compromesso, al fine di salvaguardare il consumatore e le tradizioni dei territori locali;
- creare **RETI RELAZIONALI** utili a riscoprire le **“strade e/o le Vie del pane”** e delle farine della tradizione italiana;
- essere l'organizzazione **di laboratori**, master, lezioni per l'avviamento all'arte bianca di panificazione;
- l'istituzione di **web video e radio dedicata alla cultura del pane e alla creatività** in partnership con media del territorio;
- gli spazi, esposizioni ed incontri tra organizzazioni che rispettano e valorizzano l'ambiente e il territorio e la **cultura agricola, molitoria e panificatrice;**
- riferimento e punti d'incontro di organizzazioni ed attività che operano nel **turismo integrato con l'ambiente**, l'agricoltura, la ricerca storica, cultura e i beni culturali;
- strutturare e far convergere spazi e ambienti **che integrano i prodotti equosolidali** con i prodotti tipici del territorio (*a km zero – economia circolare e green*);
- la residenzialità ed alloggio per iniziative e **laboratori di panificazione** con produzione;
- gli eventi, spettacoli, performance e manifestazioni che promuovono organizzazioni e strutture del territorio, nazionali ed internazionali nell'arte bianca;
- i laboratori di ricerca e di innovazione nel settore agricolo, molitorio e panificazione;
- i festival, rassegne, manifestazioni culturali, enogastronomiche e prodotto agroalimentari tipici dei vari territori;
- **la diffusione della grande cultura storica della agro-etno-eno-alimentare dell'Italia e dei suoi prodotti agricoli e dei relativi territori regionali e comunali tipici**, il valore ed il rispetto della natura e tradizione agricola, ecc.;
- **l'aiuto contro all'indigenza**, con sostegno a progetti di solidarietà per l'aiuto alle famiglie in difficoltà, **soprattutto incentivando la BANCA DEL CIBO E DEL PANE**, ecc.;
- **la ricerca di nuovi paradigmi/archetipi** (*modelli di riferimento*) **sociali, gestionali, culturali e filosofici;**
- favorire particolarmente **l'attività no-profit in quanto questa stimola la filiera di coinvolgimento nei progetti**, creando di fatto una ricaduta economica secondaria su un determinato territorio, dove per termini economici si intende l'impatto dell'industria di accoglienza e gestione del **turismo enogastronomico, che mette in moto una transumanza umana fra località, comuni, province e regioni;**
- la valorizzazione e riscoperta della **tradizione delle “scuole di mestiere e/o botteghe artigianali e/o corporazioni delle arti e dei mestieri e/o confraternite laiche”** che avevano un ruolo importante nella tutela e nello sviluppo delle arti e dei mestieri (*lanaioli, cordai, saponeri, calzolari, orefici, marinai, fabbri, pittori, scultori, architetti, panettieri, mugnai, ecc.*) - particolarmente per il recupero della manualità umana e delle lavorazioni **preindustriali** nei forni e nei molini;

- **l'educazione civica per gli imprenditori siano essi contadini, mugnai e panettieri;**
- l'attivazione di **“spin off”** (*prodotto o sviluppo vantaggioso, derivante in modo imprevisto da un'azione o da una ricerca*) **per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei prodotti tipici locali territoriali;**
- **la promozione della Libertà di accesso alla “cultura” ed al “pane” come beni primari di sopravvivenza per la mente e per il corpo;**
- **contribuire all'innovazione** dei processi e delle modalità organizzative aziendali, favorendo la realizzazione di modelli di **business circolari** e quindi con un **positivo impatto sociale ed ambientale** mediante la comprensione delle peculiarità dell'economia circolare quale nuovo paradigma economico, le filiere ad esempio di come l'economia circolare si inserisce nei settori strategici per il territorio, la comunicazione dell'economia circolare con strategie e strumenti di marketing;
- attuare senza riserve **il principio di libera e disinteressata conoscenza**, senza riserva alcuna o personalismi o segretazioni di **metodologie, lavorazioni, miscele, ecc., finalizzate alla produzione delle farine e del pane;**

D) L'ATTIVITÀ (*anche dilettantistica*) **DEI PROPRI ADERENTI, particolarmente l'Associazione garantirà che:**

- i propri **aderenti** (*soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti/sportivi, ecc.*) coinvolti nei vari progetti, partecipino in forma **“libera, volontaria, gratuita”**; **a tale scopo, gli stessi, dichiareranno di avere altre entrate finanziarie proprie di sussistenza, e/o essendo già lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di altri organismi in rapporto di esclusività, quindi, esclusi da ulteriori versamenti contributivi perché rientranti nelle tipologie permesse ed ammesse, avendo pertanto nel rapporto associativo come contropartita, l'appartenenza e la partecipazione ai rapporti relazionali dell'Associazione, all'appagamento spirituale e l'acquisizione di titoli artistici/tecnici/specialistici utili alla propria carriera personale;**
- nei progetti **suggeriti/proposti/inventati** da terzi, anche intendendo quelli proposti dai propri **aderenti** (*soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti/sportivi, ecc.*), a richiesta, la Mistral se coinvolta e, valutata l'opportunità, **se ne assumerà l'incombenza nonché il ruolo principale di “front-organization” attivando tutta la sua struttura a supporto dei progetti. In questi casi, i rapporti di partnership/partenariato/cooperazione si intendono “atipici”, cioè finalizzati la valorizzazione della comune e sociale attività sportiva, artistica, culturale, solidaristica, teatrale, ecc., particolare della “Mission” associativa in regime di relazione “condivisa paritetica non subordinata e reciproca” e/o dilettantistica. L'attività di “volontariato” non esime che la partecipazione **debba essere seria, di condivisione con i vertici associativi, fondata su principi di riservatezza, autorevolezza e trasparenza, improntata in una etica di responsabilità**, per svolgere tutte quelle attività e funzioni che rendono più **efficiente, efficace e presente la comune opera di divulgazione culturale**, attraverso diverse azioni ed iniziative siano esse di: promozione, comunicazione, assistenza culturale, tecnica ed artistica, sportiva, consulenza amministrativa - mediante la messa a disposizione di ogni propria capacità e/o conoscenza che sia riconducibile all'opera dell'ingegno umano, ecc., durante le manifestazioni all'uopo programmate. Salvo diversi accordi tra le parti e/o vincoli normativi, i vari proponenti, collaboratori, **di norma**, partecipano a proprio rischio d'impresa alle varie iniziative (*intendendo come “rischio d'impresa” unito al termine “volontario” la condivisione di interessi reciproci a sfondo sociale e culturale e sportivo, a carattere prevalentemente dilettantistico e non certo come la tipica sudditanza propria di una vocazione religiosa*). Particolarmente sono consapevoli che il loro investimento e coinvolgimento nei vari progetti, consta nella messa a disposizione dell'associazione di propri e personali benefit, diretti ed indiretti, provenienti dal proprio patrimonio di cui la propria sfera privata e personale in disponibilità autonoma ed individuale, nella misura non eccedente il **60%**, prendendo a riferimento un eventuale costo analogo e/o assimilato ad un potenziale e possibilista mercato reale (*cioè parametrato e stimato che tenga conto degli eventuali indici economici di sviluppo e/o recessione, nella presenza di lobby e/o riserva territoriali, concorrenze sleali, ogni distorsione***

del mercato che vanifichi di fatto, il concetto di libero mercato e libera partecipazione, ecc.) e/o da contratti nazionali di categoria e/o da prezzari regionali e/o pubblici o da altro soggetto riconosciuto dal mercato medesimo; Il **“front-organization”** provvederà al management generale, compresa la gestione economica generale delle iniziative, mediante pagamenti e/o riscossioni di eventuali somme qualora presenti. **Nella ragione che anche l’Associazione contribuirà al rischio d’impresa, in seno alla gestione economica dei singoli progetti, provvederà a sostenere il costo di eventuali rimborsi oppure la restituzione per gli anticipi economici messi a disposizione nelle varie attività, con somme necessarie per far fronte alle spese vive siano esse per i trasferimenti (con auto propria o altro mezzo pubblico o privato), vitto ed alloggio per trasferte, acquisti vari per materiali musicali (strumenti, libri, spartiti, attrezzature video/audio/luci/recording, ecc.), sportivi, spese telefoniche ed internet, spese postali, materiali di cancelleria, studi e pubblicazioni scientifiche e/o artistici preparatori, e/o altra spesa che si rendesse necessaria all’uopo auto-certificata e/o presentando le varie ricevute, che ogni singolo collaboratore sarà costretto direttamente e/o indirettamente a sostenere e/o che abbia personalmente anticipato per le varie iniziative nelle quali risulti coinvolto e, se del caso, prevedere eventuali rimborsi spese in denaro e/o contratti di resa con ritenuta d’acconto e/o con voucher e/o coupons e/o buoni acquisti: carburanti, tickets pasti/restaurant, supermercati, o quanto possa essere erogato ai sensi di legge, e/o con gettoni di presenza, ecc.;** [eventuali rimborsi e somme rilasciate dall’associazione risulteranno escluse dal pagamento IRPEF (ai sensi del DPR 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni); non saranno assoggettabili ad IVA non essendo il collaboratore/volontario un soggetto passivo d’imposta e non essendo in atto prestazioni assimilabili a “professionali” intese come afferenti e percettori di compensi a seguito di attività “principale per il sostentamento economico personale” (ai sensi del DPR 633/72 e successive integrazioni e modificazioni). Anche l’eventuale durata saltuaria delle relazioni non può definire e/o instaurare e/o vantare natura lavorativa subordinata o parasubordinata di qualunque genere. Inoltre, per le attività prestate in regime di “cooperazione” essendo di natura collaborativa, l’Associazione sarà esente da adempimenti di natura previdenziale] **per la parte strettamente sportiva si ricorda, da un punto di vista previdenziale che il compenso non è soggetto a contribuzione obbligatoria. Fino a € 10.000,00 il reddito non concorre nel limite dei familiari a carico (salvo sopravvenute modifiche e/o integrazioni normative);**

- nella partecipazione del singolo aderente (socio/artista/collaboratore/studioso/partner/volontario/cooperante/atleti/sportivi, ecc.), ai vari progetti, essendo questa un’azione comune di cooperazione, implichi, da parte dello stesso **il proprio personale rischio e coinvolgimento diretto** nello svolgimento delle varie azioni a favore dell’Associazione;
- con la formula del **silenzio assenso** del partecipante, implicitamente lo stesso rilascia accettazione e dichiarazione che il rapporto è stato definito di comune accordo, reso in regime di volontariato per una Associazione no-profit e comunque al fine di acquisire **titoli artistici, didattici, sportivi, specialistici, ecc.**, utili alla carriera del partecipante (da intendersi come investimento di crescita personale sempre e comunque come forma dilettantistica prevalente);
- qualora l’eventuale crescita personale, professionale ed artistica sia dovuta al **Potere Relazionale** acquisto in virtù dell’apparentamento con l’Associazione, la stessa si riserva di **attivare dei contratti di rappresentanza all’interno del territorio della Regione Veneto.** Detti rapporti saranno definiti e stipulati a parte, alla bisogna, sempre e comunque di comune accordo;
- **l’aderente** (socio/artista/collaboratore/studioso/partner/volontario/cooperante/atleta/sportivo, ecc.), dovrà essere direttamente responsabile **del proprio stato finanziario, attinente la propria sfera privata e riguardante la sua condizione patrimoniale**, sollevando l’Associazione da qualunque responsabilità fiscale e patrimoniale diretta e/o indiretta connessa all’attività instauratasi;
- il rapporto così fatto è da intendersi pertanto attività **NON subordinata, NON parasubordinata, NON principale, NON professionale e NON esclusiva**, sempre e comunque **intesa a carattere temporaneo non continuativo e di tipologia “dilettantistica prevalente”;**
- **NON saranno in atto prestazioni assimilabili a “professionali e/o di lavoro subordinato e/o attività d’impresa”** intese come afferenti e percettori di eventuali compensi da considerarsi **“principali al sostentamento economico personale”, in quanto trattasi sempre e comunque di attività dilettantistica prevalente;**

- **gli aderenti** (*soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontarii/cooperanti/atleti/sportivi, ecc.*), al momento della entrata in relazione tra le parti, queste implicitamente dichiarano, che il **loro stato economico di sussistenza viene garantito da entrate aventi incidenza economica principale, derivanti da propri valori patrimoniali di diretta disponibilità familiare e/o provenienti da attività subordinate prestate ad altri soggetti** e che pertanto, l’“attività” eventualmente svolta non produce redditi, né somme assimilate agli stessi;
- il rapporto, di fatto **risulterà una formula atipica**, collaborativa e di corollario alle attività solidaristiche, culturali, artistiche, sportive, ecc., proprie di ogni singolo individuo, **attinenti al suo tempo libero e proprio della sfera privata**;
- per i casi particolari di **aderenti** (*soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/ cooperanti/atleti/sportivi, ecc.*), **non rientranti nelle varie tipologie**, di cui le presenti direttive/indicazioni, sarà valutata, di volta in volta, la condizione personale e se **del caso prevedere eventuali rimborsi spese e/o contratti di resa con ritenuta d’acconto e/o con voucher e/o buoni spesa e/o coupons, per acquisti vari quali: carburanti, tickets pasti/restaurant, supermercati, e/o con gettoni di presenza, ecc.;**
- l’attività prestata, compresa quella di promozione, svolta dagli **aderenti** (*soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti/sportivi, ecc.*), in relazione alla “mission” associativa e della politica interna alla stessa, realizzata ed attuata attraverso i canali di “comunicazione permessi dalla legge” (*radio, tv, internet con i vari social, ecc.*), **comporta di fatto una cessione dei diritti dell’immagine, del diritto d’autore e di rappresentanza da parte degli stessi;**
- **gli aderenti** (*soci/artisti/collaboratori/studiosi/partner/volontari/cooperanti/atleti/sportivi, ecc.*), debbano possedere requisiti di **onorabilità e rispettabilità similmente ai dettami dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.** – ma, qualora rientrassero o si sentissero indetificati in uno o più delle sottoindicate situazioni, di farlo tempestivamente presente agli organi decisionali dell’associazione per essere eventualmente sollevati dai ruoli assegnati *[si ricordano qui di seguito: la piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute <> che non sussistono nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06.09. 2011 n.159, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 stesso Decreto <> di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza <> di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 D.Lgs. 50/2016 <> di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni <> di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità <> di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 D.Lgs. 50/2016 <> di non trovarsi in una situazione che possa determinare una distorsione della concorrenza, secondo quanto previsto dall’art. 67 D.Lgs. 50/2016 <> di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 <> di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione <> l’inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: **a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’ articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; **b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; **c)** frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; **d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; **e)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; **f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. <> di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che è decorso almeno un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che va la stessa è stata rimossa <> di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/03/1999 n.68) <> di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale <> di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione <> Di aver valutato nella determinazione del ruolo svolto di tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione della prestazione da rendere, nel rispetto delle condizioni tutte previste da capitolati e/o convenzioni, ecc. <> che nel ruolo svolto, ecc., tutto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali <> **dare prova di conoscere ed accettare il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** <> Di non aver omesso di denunciare all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i reati di connussione e di estorsione (aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), anche in assenza di un procedimento, per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei reati medesimi; [N.B. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/06 devono dichiarare per conto di quali consorziati concorrono alla gara];*

- la **prospettiva relazionale dei mercati**, che ha portato nel tempo alla nascita del concetto di **valore delle relazioni, o relationship value, sia particolarmente attuata**. Gli studi di marketing vengono rilette secondo il concetto di **“valore delle relazioni”** attraverso l’analisi delle percezioni dei vari manager e delle caratteristiche del contesto d’interazione in cui le relazioni si svolgono. A tal fine, la teoria economica **sul valore dovrà integrarsi con i contributi provenienti da discipline, quali la psicologia organizzativa e la sociologia**. Si dovrà prendere a riferimento i processi di valore considerati critici nel business to business, quali: la creazione, la comunicazione, l’appropriazione, la misurazione, e un quinto processo emergente, la rappresentazione del valore, individuandone le implicazioni all’interno delle relazioni e le possibili strategie relazionali **value-based** finalizzate alla loro gestione. **L’approccio dovrà essere il più possibile olistico, multidisciplinare e orientato in senso pratico;**
- essendo fortemente espresso il ruolo di **“relation-ship”**, questo **NON PUÒ E NON DEVE** essere scambiato o frainteso come **“opportunità di inserimento lavorativo”**; pertanto l’azione dell’Associazione **NON PUÒ ESSERE ASSIMILATA** ad una sorta di ufficio di collocamento lavoratori e/o agenzia per il lavoro e/o agenzie di somministrazione e/o di agenzie interinali e/o agenzie di intermediazione e/o agenzie di ricerca e selezione del personale e/o agenzie di supporto alla ricollocazione professionale e/o agenzia per le politiche attive del lavoro, ecc.;
- potrà attivare forme di tirocinio *[visti i ruoli: stagista/tirocinante, soggetto ospitante (azienda, ente pubblico, organizzazione non profit, etc.), soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l’impiego, centro di formazione, etc.) – abbiamo questi 3 soggetti che danno vita a quello che talvolta viene definito (impropriamente) “contratto di stage”, ovvero una convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante che contiene anche il piano formativo condiviso con lo stagista. Il termine “contratto” non deve però confondere. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro vero e proprio e lo stagista non sarà retribuito con una busta paga, così come accade per qualunque altro lavoratore dipendente];*
- qualora **l’aderente** *(socio/artista/collaboratore/studioso/partner/volontario/cooperante/atleti/ sportivi, ecc.), sia già dipendente di altri enti, e, constato che versi già i contributi alle relative casse di previdenza, questi, risulta già in regola sotto l’aspetto contributivo* *(fatto salvo casi sporadici per i quali si predisporranno eventuali contributi spese e/o forme contrattuali alternative con ritenute d’acconto);*
- a seconda dei casi, ai singoli partecipanti dei progetti, **se rientranti nelle fattispecie previste dalle norme**, l’aderente possa risultare esente dal pagamento ai fini ENPALS o altro Istituto di Previdenza, **in special modo nelle attività a valenza dilettantistica prevalente**. Oppure in ottemperanza alle disposizioni normative ex art. 1, comma 188, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 *(Finanziaria 2007)* e art. 39, comma 8 ter, della Legge n. 222/2007 *(di conv. del D.L. n. 159/2007)* varrà, per i soci/collaboratori/partner/ecc., coinvolti se risultano essere soggetti rientranti nella seguente casistica: **“di età non superiore ai 18 anni; studente di età non superiore ai 25 anni; pensionato di età superiore ai 65 anni; lavoratore dipendente e pertanto già tenuto alla contribuzione previdenziale obbligatoria e/o lavoratore autonomo e iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria, nonché di partecipare alle esibizioni e/o spettacoli folkloristici e di tradizione popolare a titolo: gratuito e pertanto volontaristico e/o oneroso, nel limite di compensi annui comunque non eccedenti Euro 5.000,00”** *(fatte salve successive modifiche o integrazioni legislative);*
- nel caso **l’aderente** *(socio/artista/collaboratore/studioso/partner/volontario/cooperante/atleta, ecc.)* sia in disaccordo con le politiche associative **può dare immediate dimissioni**, rinunciando ai benefici artistici, intellettuali e relazionali, diretti ed indiretti fino a quel momento acquisiti;

E) ALTRI ENUNCIATI A CARATTERE GENERALE, particolarmente l’Associazione:

- conferma ed individua in seno alla stessa la figura del **“Direttore/Responsabile Artistico e sportivo” nella persona del Dott. Clorindo MANZATO** *(socio fondatore)*, a tempo indeterminato, che potrà essere sostituito e/o coadiuvato e/o affiancato, nei casi d’impossibilità e/o nei casi di particolare attività di **P.R. (public relations)** e/o di **Relationship Value**, da personalità di spicco provenienti dal mercato dello spettacolo in genere, musicale-lirico-teatrale, sportivo, ecc. internazionalmente riconosciute;

- nell'individuazione del Direttore/Responsabile Artistico e Sportivo **affida, quale unico titolato, la sottoscrizione dei contratti artistici, sportivi, culturali, teatrali, ecc.** per conto ed interessi dell'Associazione medesima;
- **non può svolgere attività diverse da quelle statutarie, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, o di quelle accessorie che per loro natura sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi;**
- ammette l'eccezionalità delle attività **diverse secondarie e strumentali**, se necessarie al raggiungimento degli **obiettivi statutari**;
- **individua quale foro competente per derimere eventuali controversie quello di VENEZIA;**
- nella propria azione, intende perseguire prioritariamente **“un interesse pubblico”** e, pertanto, dovrà rappresentare sempre l'interesse di una collettività;
- per perseguire i **propri scopi può individuare alcuni soggetti privati (partner) fiduciari**, con compiti operativi per velocizzare ed attuare i progetti programmati;
- dovrà attuare senza riserve **il principio di reciprocità** tra i diversi soggetti coinvolti nei progetti, nella logica di una vera e reale partnership per una rete mutualistica di conoscenza e collaborazione;
- individua **la centralità della persona umana (Uomo e Donna) nella sua universalità artistica come “focus” di ogni decisione economica, sociale e culturale;**
- per i propri contratti di qualsiasi attività, siano preferibilmente perfezionati mediante “scrittura privata” **con lettera secondo l'uso del commercio** (ad esempio il concetto già ribadito dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);
- **vigila sulle diverse attività e sui soggetti tra loro concorrenziali** che creino una pratica illegale di distorsione dell'andamento del mercato, nonché **evitare il formarsi di poli o aggregazioni dominanti con una evidente attività di comunicazione ingannevole e pratica di concorrenza sleale**;
- stimola la partecipazione dei progetti ad **organismi stranieri multietnici**, rivolti all'integrazione multiculturale delle popolazioni straniere;
- **provvede alla gestione** di ogni spazio idoneo alla divulgazione e realizzazione di eventi culturali, turistici di promozione e valorizzazione dei territori;
- stimola l'incentivazione dei **progetti di pubblica utilità**, intesi come interventi di carattere straordinario, che prevedono l'inserimento di persone disoccupate in imprese private, con contratto di lavoro a tempo determinato, per svolgere – per conto del Comune o di altra Pubblica Amministrazione, alcuni lavori socialmente utili;
- **promuove la solidarietà e utilità sociale**, intesa come **integrazione delle “diversità”** (di qualsiasi natura siano esse, etniche, religiose, culturali, con progetti speciali di tipo sociale a sostegno delle famiglie italiane e straniere e/o miste ecc.), nonché stimolando la **parità di genere nella società**;
- converge in spazi ed incontri attività ed organizzazioni **che promuovono i diritti civili, diritti umani, attività di antimafia e lotta alla criminalità, difesa dei consumatori, solidarietà sociale e difesa dell'ambiente**;
- allestisce spazi con mezzi ed attrezzature dedicate ad essere punti d'incontro utili **all'aggregazione sociale, sportiva, culturale e formativa**;
- sarà un **incubatore** di giovani imprese, nonché aree di servizio per attività culturali, sportive e non solo;
- si pone come riferimento per imprese e cooperative culturali, creative e sociali;
- attiverà i corsi di sostegno e specializzazione extra scolastici per il sostegno della vita sociale e civile;
- promuoverà i percorsi di formazione e didattica che valorizzano le diverse formule di comunicazione e linguaggio;
- parteciperà ad azioni, **crowdfunding, fundraising** ed altre formule di raccolta fondi, economie e vantaggi;
- si adopererà **ed incentiverà acquisti per se e per altri su mercati secondari e da mercatini hobbistici dell'USATO** (ad esempio acquisti materiali: attrezzature, macchinari, libri, apparecchi elettronici, ecc.);

- nella propria azione economico-finanziaria favorirà le forme di interscambio, chiamate storicamente “**BARATTO**”, anche nei confronti dei propri aderenti;
- favorirà ed erogherà **donazioni ad Enti/Istituti religiosi/altri con finalità socio assistenziali**;
- parteciperà alle spese **per sostegno ed avvio START-UP in paesi via di sviluppo** *(similmente vedi DPR 117 del 2017 enti del terzo settore art. 5 Attività di interesse generale 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;" fatti salve successive modifiche o integrazioni) ;*
- finanzia **progetti di aiuto alle FAMIGLIE STRANIERE** *(esempio ECUADOR, ecc.);*